



A.T.G.V.I.

Associazione Tutela Guardie Volontarie d'Italia

"VI VICTA VIS"

Associazione Nazionale di Promozione Sociale
Legge 7 Dicembre 2000 n° 383 art. 2



Protocollo : 15/2010/ AT

PREFETTURA DI TORINO
Ufficio del Prefetto
Piazza Castello 205 – 10124
T O R I N O

PREFETTURA DI TORINO
Area Ordine e Sicurezza Pubblica
Piazza Castello 205 – 10124
T O R I N O

REGIONE PIEMONTE
Ufficio della Presidenza
Piazza Castello 165 – 10124
T O R I N O

PROVINCIA DI TORINO
Ufficio della Presidenza
Via Maria Vittoria 12 – 10100
T O R I N O

per quanto di competenza :

MINISTERO DELL' INTERNO
Segreteria del Ministro
palazzo Viminale
Via Agostino Depretis 7 – 00184
R O M A



A.T.G.V.I.

Associazione Tutela Guardie Volontarie d'Italia

“VI VICTA VIS”

Associazione Nazionale di Promozione Sociale
Legge 7 Dicembre 2000 n° 383 art. 2



Protocollo : 15/2010/ AT

MINISTERO DELL' INTERNO
Segreteria Consigliere Peruzzotti
palazzo Viminale
Via Agostino Depretis 7 – 00184
R O M A

MINISTERO DELL' INTERNO
Dipartimento della P.S
Divisione Polizia Amministrativa
Via Cesare Balbo 39 – 00184
R O M A

Rivoli 02 Maggio 2010

Oggetto : guardie zoofile volontarie – vigilanza venatoria di cui alla legge 157/1992 articolo 27

In riferimento all'oggetto si rappresenta quanto segue :

La legge nazionale sulla caccia n 157/1992 all' articolo 27 comma 2 ultimo rigo, prevede testualmente che le guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali possano legittimamente esercitare attività di vigilanza venatoria. La legge regionale del Piemonte n 70/1996 all' articolo 51 riporta altresì che le guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali, possano legittimamente esercitare l'attività di vigilanza in ambito venatorio.

Ciò posto la Prefettura di Torino in data 1 Dicembre 2008, comunicava che ... (omissis) ... **nessuna attività in ambito venatorio può essere esercitata dalle guardie zoofile, se non in possesso del decreto di guardia venatoria rilasciato dall' amministrazione provinciale di competenza.**

A tale proposito si richiama all' attenzione dei vostri uffici che, il prefetto per nessun motivo ed in nessun caso è investito da potere legiferante e che per



A.T.G.V.I.

Associazione Tutela Guardie Volontarie d'Italia

"VI VICTA VIS"

Associazione Nazionale di Promozione Sociale
Legge 7 Dicembre 2000 n° 383 art. 2



Protocollo : 15/2010/ AT

nessun motivo è autorizzato ad impedire lo svolgersi di attività previste dalla legge ad alcuno.

La presente pertanto per chiedere ai sensi della legge 241/1990 entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal ricevimento della presente, riservandosi di informare la competente Autorità Giudiziaria, di conoscere per iscritto, quali siano le motivazioni che a vostro giudizio, impediscano alle guardie zoofile di potere esercitare ai sensi di legge la regolare attività di vigilanza in ambito venatorio SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI TORINO.

Cordiali Saluti.

Presidenza Nazionale ATGVI
Alessandro Tuberga

